

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco)

(Causa T-188/04)

«Marchio comunitario — Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo — Violazione dei diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94»

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 3 e 6) (v. punti 15-18, 44-47)*
2. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 28-30, 41-42)*

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2201-4) concernente la registrazione quale marchio comunitario di un marchio che si presenta sotto forma di bottiglia smerigliata nero opaco.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Freixenet, SA
Marchio comunitario richiesto:	Marchio tridimensionale sotto forma di una bottiglia smerigliata nero opaco, per prodotti della classe 33 — domanda n. 32540
Decisione dell'esaminatore:	Rifiuto della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2001-4) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006,
Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata bianca)**

(Causa T-190/04)

«Marchio comunitario — Forma di una bottiglia smerigliata bianca — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo — Violazione dei diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94»